

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-836 del 13/02/2026
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013 e s.m.i.: rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato in Comune di Sala Baganza (PR), via Fedolfi, 29 richiesta dall'impresa Gea Procomac S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-807 del 11/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

PREMESSO CHE

- l'atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 50683 del 10/07/2014 e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 all'impresa Gea Procomac S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Sala Baganza (PR), Strada Fedolfi, 29 comprende i seguenti titoli abilitativi settoriali:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

il Provvedimento Unico rilasciato con Prot. 11660 del 01/06/2018 (che recepisce quale parte integrante l'adozione A.U.A. emessa da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2669

del 29/05/2018) dal SUAP Unione Pedemontana Parmense che ha modificato il Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014;

l'atto di voltura dell'AUA di cui sopra rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 680 del 15/01/2021 che modifica il Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 e smi;

il Provvedimento Unico rilasciato con Prot. 9654 del 27/05/2021 (che recepisce quale parte integrante l'adozione A.U.A. emessa da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2519 del 20/05/2021) dal SUAP Unione Pedemontana Parmense che ha modificato il Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 e smi;

il Provvedimento Unico rilasciato con Prot. 13810 del 11/08/2022 (che recepisce quale parte integrante l'adozione A.U.A. emessa da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-4113 del 11/08/2022) del SUAP Unione Pedemontana Parmense che ha modificato il Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 e smi;

la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-6352 del 04/12/2023 con cui Arpae ha modificato in modo non sostanziale il Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 e smi;

la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-1542 del 15/03/2024 con cui Arpae ha modificato in modo non sostanziale il Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 e smi;

la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-378 del 23/01/2025 con cui Arpae ha modificato in modo non sostanziale il Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 e smi;

VISTA:

l'istanza presentata ad Arpae SAC di Parma in data 17/12/2025 e acquisita con prot. n. 224919 - pratica Sinadoc 2025-38919 - dal legale rappresentante dell'impresa Gea Procomac S.p.A., P.IVA 02220940346, con sede legale in Comune di Sala Baganza (PR), Strada Fedolfi, 29, per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), relativa all'attività di fabbricazione macchine per l'industria alimentare, bevande e tabacco svolta presso lo stabilimento ubicato in comune di Sala Baganza, Strada Fedolfi, 29, relativamente ai seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n. 2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";

- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023.

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. emerge quanto segue:

- ARPAE con nota prot. 230298 del 24/12/2025 comunicava alla Ditta l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con note prot. 2399 del 08/01/2026 ARPAE SAC comunicava all'impresa la necessità di integrazioni documentali richieste dal Comune di Sala Baganza con prot. 231062 del 29/12/2025;
- l'impresa trasmetteva ad Arpae SAC con nota acquisita con prot. 8652 del 19/01/2026 le integrazioni richieste che Arpae SAC inoltrava al Comune di Sala Baganza con prot. 13295 del 23/01/2026;
- il parere espresso dal Comune di Sala Baganza in merito al titolo abilitativo impatto acustico con prot. 21440 del 03/02/2026, depositato agli atti;

CONSIDERATO:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto "*Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali.*" in cui si legge "...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...";

PRESO ATTO CHE:

- per il titolo abilitativo scarichi idrici, l'impresa ha dichiarato "...non è prevista alcuna modifica, né realizzazione o potenziamento di opere...";

- per il titolo abilitativo emissioni in atmosfera, l'impresa ha dichiarato "...La modifica proposta riguarda l'installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza, destinato al solo funzionamento in condizioni di blackout o altre situazioni di emergenza, che darà origine al nuovo punto emissivo E24..."

CONSIDERATO CHE la Ditta ha annullato le marche da bollo avente identificativo n. 01240519941061 data 20/12/2024 e n. 01240519941050 data 20/12/2024;

DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dalla nota RER prot. 0613264/2021, per le modifiche non sostanziali se non cambia in modo rilevante l'attività imprenditoriale non si ritiene necessaria la verifica antimafia.

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione e rilascio della modifica non sostanziale dell'AUA a favore dell'impresa Gea Procomac S.p.A., P.IVA 02220940346 per l'esercizio dell'attività di fabbricazione macchine per l'industria alimentare, bevande e tabacco svolta presso lo stabilimento ubicato in comune di Sala Baganza (PR), Strada Fedolfi, 29;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21/07/2025, di conferimento dell'incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l'altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma alla Dott.ssa Beatrice Anelli;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI RILASCIARE** ai sensi del DPR 59/2013 la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'impresa Gea Procomac S.p.A., P.IVA 02220940346, in persona del suo Rappresentante pro tempore i cui dati sono depositati agli atti, per lo stabilimento in Comune di Sala Baganza (PR), Strada Fedolfi, 29 che comprende e sostituisce ii titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Emissioni in atmosfera	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Impatto acustico	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune di Sala Baganza

2. **DI STABILIRE** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- “Allegato C Emissioni in atmosfera” con acclusa planimetria di riferimento.
- “Allegato E Impatto acustico”.

3. **DI DARE ATTO** che la presente determina:

- mantiene invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 50683 del 10/07/2014 e s.m.i., recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 e s.m.i;
- si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 50683 del 10/07/2014 e s.m.i., recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 e s.m.i **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato;**
- in riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 50683 del 10/07/2014 e s.m.i., recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 e s.m.i.;

4. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. **DI TRASMETTERE** la presente determina di AUA all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Sala Baganza e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

8. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Tommaso Taticchi

La Dirigente
delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2025-38919
	Gea Procomac S.p.A; Stabilimento di Sala Baganza, Strada Fedolfi, 29
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	
- Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)	
PARTE DESCRITTIVA	
1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 e smi 2. l'attività industriale consiste nella produzione di "linee e macchine per l'imbottigliamento"; 3. la modifica richiesta si riferisce all'introduzione di gruppo elettrogeno di emergenza, alimentato a gasolio, della potenza di 70 kW, afferente a punto emissivo E24; 4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei; 5. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030); 6. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; 7. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate; 8. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente: EMISSIONI E07-08-09-10 "Caldaie riscaldamento ambiente a metano (Pot. totale 2706 kW). 9. è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i	

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

E' stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E15 "Impianto pilota collaudo" (Emissione autorizzata)

Portata massima tal quale:	3 500	Nm ³ /h
Perossido d'Iidrogeno	5	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E20 "Impianto pilota/prototipi" (Emissione autorizzata)

Portata massima tal quale:	3 500	Nm ³ /h
Perossido d'Iidrogeno	5	mg/Nm ³
Sostanze Alcaline	5	mg/Nm ³
Ozono	1	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E21 "Aspirazione armadio reagenti"

EMISSIONE E22 "Cappa laboratorio"

EMISSIONE E23 "Torre evaporativa"

EMISSIONE E24 "Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio pot. 70 kW" (nuova emissione)

Polveri	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	4000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Emissioni ex. art. 269 D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

EMISSIONE E01: -“Aspirazione postazioni saldatura e marcatore laser”.
(Emissione autorizzata)

Gli inquinanti che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4 500	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02: “Aspirazione zona decapaggio a freddo con prodotto in pasta e sgrassaggio”. (Emissione autorizzata)

A seconda delle dimensioni dei pezzi da trattare, l'attività svolta viene così diversificata:

- i pezzi di grosse dimensioni vengono trattati con pasta decapante oppure immersi in una apposita vasca contenente la stessa pasta sciolta in acqua; a servizio di queste operazioni viene utilizzato un unico braccio, le due fasi lavorative non potranno pertanto essere svolte contemporaneamente.
- i pezzi di piccole dimensioni invece possono essere decapati manualmente con pasta, oppure sgrassati con acetone su banco dotato di parete aspirata.

Gli effluenti che si generano in questa fase devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e inviati ad impianto separatore di gocce prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	9 000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Sostanze acide (espr. come NaOH richiesti per la neutralizzazione)	2	mg/Nm³
S.O.V. (esprese come Carbonio Organico Totale)	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E03: -“Aspirazione postazione saldatura”.
(Emissione autorizzata)

Gli inquinanti che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Potranno risultare in funzione contemporaneamente solo 5 bracci aspiranti dei 7 collegati.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	7 600	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E04: -“Idropulitrice a gasolio (Potenzialità 60,5 kW)”.
(Emissione autorizzata)

Gli inquinanti che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	1	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Polveri totali	50	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di Carbonio	200	mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	170	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E05: -“Aspirazione lucidatura e pallinatura”.
(Emissione autorizzata)

Gli effluenti polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e inviati ad idoneo impianto di abbattimento per gli inquinanti, prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	12 100	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Polveri totali	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa		

**EMISSIONE E06: -“Aspirazione troncatrice e levigatrice reparto elettrico”.
(Emissione autorizzata)**

Gli effluenti polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e inviati ad idoneo impianto di abbattimento per gli inquinanti, prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2 000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Polveri totali	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E11: -“Generatore di vapore a metano per collaudi (Pot. 1047 kW)”.
(Emissione autorizzata)**

Gli inquinanti che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	150	giorni
Altezza minima:	5	m
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di Carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 smi, dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito dal comma 1 al punto gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06) pertanto:

1. Per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06, l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
2. la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art. 273 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi regionali fissati ai sensi del D.Lgs. 155/10 e s.m.i. e del PAIR 2030.

EMISSIONE E12: -“Gruppo elettrogeno a gasolio (Potenzialità 1000 kW)”.

EMISSIONE E13: -“Gruppo elettrogeno a gasolio (Potenzialità 2000 kW)”.

EMISSIONE E14: -“Gruppo elettrogeno a gasolio (Potenzialità 2000 kW)”.

(Emissioni eliminate)

EMISSIONE E16: -“Aspirazione generali macchine utensili”.

(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	20 000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E17-“Aspirazione pantografo”.

(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	3 400	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Polveri totali	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E18: -“Aspirazione banchi di rifinitura”.

(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

E' consentito l'utilizzo massimo contemporaneo di tre banchi su quattro.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	3 500	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Polveri totali	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E19: -“Aspirazione burattatura/lavaggio a caldo”.

(Emissione autorizzata)

L'attività di burattatura/lavaggio chimico deve essere effettuata in macchina automatica chiusa; i vapori che si sviluppano all'apertura della macchina devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	5 000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E01-02-03-05-06-11-16-17-18-19** debbono avere una periodicità annuale.

Per gli impianti definiti scarsamente rilevanti il gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	GEA PROCOMAC S.p.a
Partita IVA/Codice fiscale:	02220940346
Sede legale:	Via Fedolfi n.29 a Sala Baganza (PR)
Sede locale impianti:	Via Fedolfi n.29 a Sala Baganza (PR)
Attività sede locale (C.C.I.A.):	fabbricazione macchine per l'industria dell'imbottigliamento
Settore attività CRIAER:	4.13 settore metallurgico e metalmeccanico
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Solventi utilizzati [l/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	500 [l/anno]
Indicatore 2:	Prodotto decapante
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	200 [Kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	300
Altezza media sbocco emissione:	11 m
Temperatura media emissioni:	Ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	1 813 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	850 Kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	250 Kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	525 000 Kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	500* Kg/anno
Ossidi di zolfo (SO _x):	4 Kg/anno
Sostanze acide:	43 Kg/anno
Perossido d'idrogeno:	12 Kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo

diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010

Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Sostanze acide	DM 25/08/2000 allegato 2
Perossido di idrogeno	OSHA VI-6 1978
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	
Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione: • metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente; • altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella. Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto; I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto; La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel	

metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n.

152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente."

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "**Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera**" contenente disposizioni relative alla predisposizione dei registri, alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

PLANIMETRIA	Planimetria dei punti emissivi allegata al presente atto quale parte integrante.
--------------------	--

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

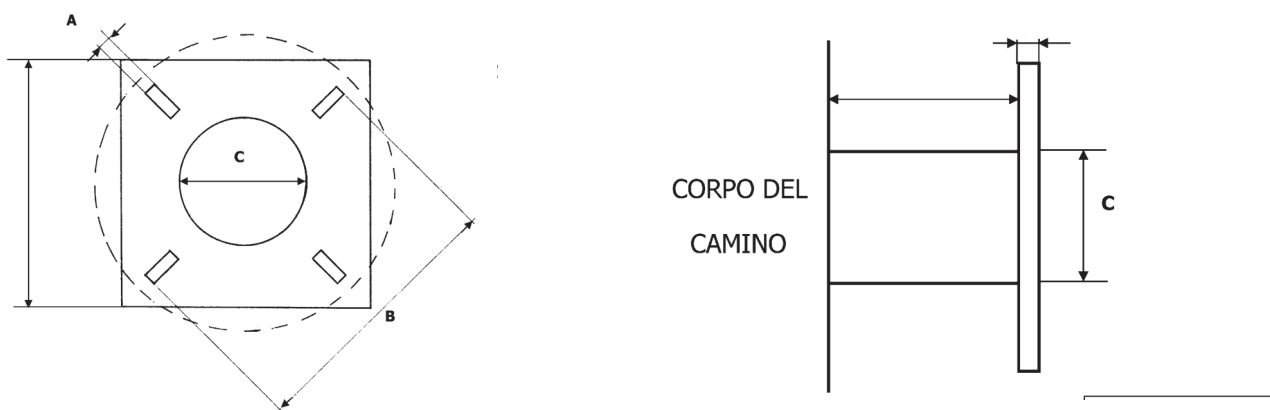
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

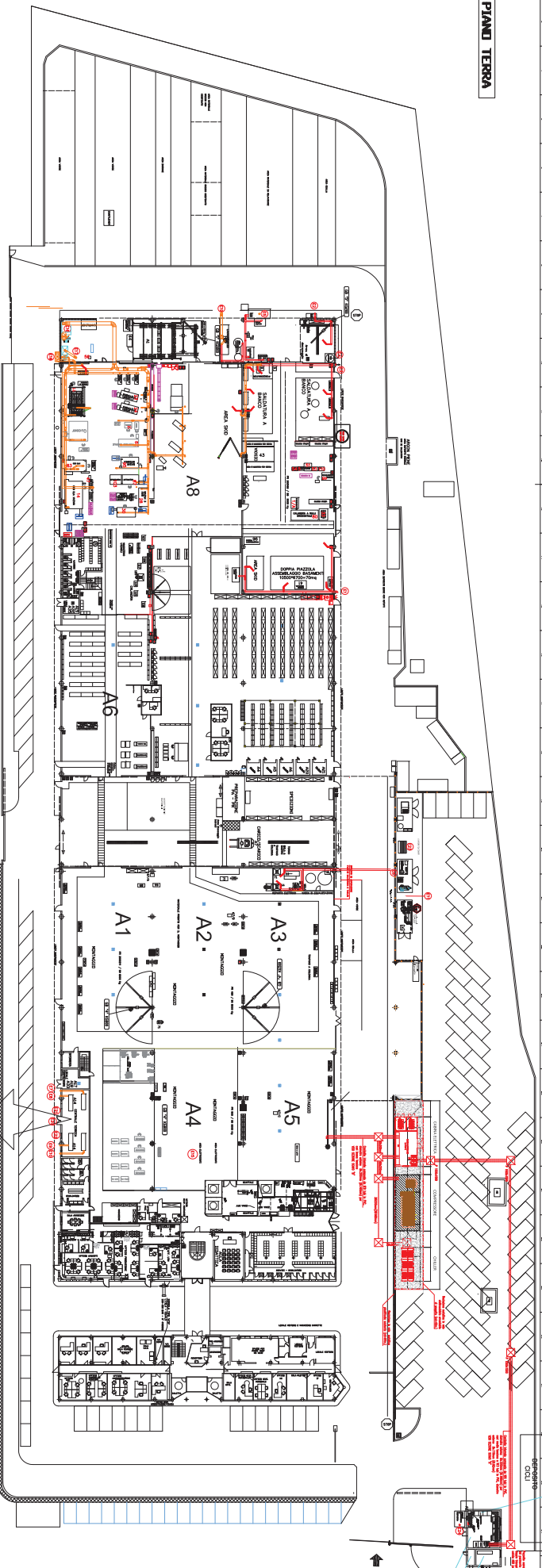
Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

PIANTA PIANO TERRA



LEGENDA MACCHINE

LEGENDA ATTREZZATURE

Macchina	Quantità	Descrizione	Pos.
1	1	Macchina per il caffè	A1
2	1	Macchina per il tè	A2
3	1	Macchina per il latte	A3
4	1	Macchina per il cioccolato	A4
5	1	Macchina per il gelato	A5
6	1	Macchina per il panino	A6
7	1	Macchina per il kebab	A7
8	1	Macchina per il sushi	A8
9	1	Macchina per il ramen	A9

Attrezzatura	Quantità	Descrizione	Pos.
1	1	Attrezzatura per il caffè	A1
2	1	Attrezzatura per il tè	A2
3	1	Attrezzatura per il latte	A3
4	1	Attrezzatura per il cioccolato	A4
5	1	Attrezzatura per il gelato	A5
6	1	Attrezzatura per il panino	A6
7	1	Attrezzatura per il kebab	A7
8	1	Attrezzatura per il sushi	A8
9	1	Attrezzatura per il ramen	A9

VIA ALDO MORO

ARMADIO NOTTE/PIRELLA LAVORANDO E ARMO



PIANTA PIANO PIANO ALA EST SOTTO DI PROGETTO

LABORIO TECNICO IN ARCHITETTURA
ARCHITETTO A. V. DI NOSTRO

PROGETTO
Piano Terra

Scala: 1:500

Disegnato da: A. V. Di Nostro

Verificato da: A. V. Di Nostro

Approvato da: A. V. Di Nostro

Stampato il: 10/10/2023

Foglio: 1 di 1

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2025-38919
	Gea Procomac S.p.A; Stabilimento di Sala Baganza, Strada Fedolfi, 29
	L'impresa ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 nella quale, il tecnico competente in acustica ambientale dichiara quanto di seguito riportato:
	<i>"...Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5 della L. 447/95:</i> <i>• che la classificazione acustica del Comune di Sala Baganza assegna la Classe V - Aree prevalentemente industriali all'area in cui l'azienda è insediata; i ricettori posti in fregio a via Collecchio ricadono all'interno della fascia di Classe IV – Aree di intensa attività umana assegnata alla strada; alla striscia di territorio interposta tra queste due aree (costituita da verde privato di pertinenza delle abitazioni) è stata attribuita la Classe III – Aree di tipo misto;</i> <i>• che nel mese di ottobre 2024 l'azienda ha provveduto ad effettuare una valutazione di impatto acustico dalla quale è emerso il rispetto dei limiti di rumore fissati dalla legislazione vigente (relazione redatta dal tecnico competente in acustica Dott. Germano Bonetti in data 17/10/2024);</i> <i>• che la modifica impiantistica oggetto della Comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA riguarda l'installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza, destinato al solo funzionamento in condizioni di blackout o altre situazioni di emergenza, che darà origine al nuovo punto emissivo E24. Il generatore di emergenza (Mitsubishi modello MI 45 TK) non sarà quindi destinato al funzionamento ordinario dell'impianto produttivo ma verrà attivato unicamente per garantire la continuità dei sistemi di sicurezza (illuminazione di emergenza, dispositivi antincendio e gestione dell'evacuazione) in caso di blackout della rete elettrica. Si evidenzia che la macchina selezionata è dotata di cofanatura insonorizzata; inoltre, essendo addossata al lato est della cabina elettrica, risulterà schermata nei confronti dei ricettori abitativi.</i> <i>• che, sulla base di quanto sopra, l'azienda non genererà livelli sonori superiori ai valori limite stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente;</i> <i>• che nel caso di modifiche delle condizioni di cui ai punti precedenti dovrà essere redatta una valutazione di impatto acustico come da normativa vigente..."</i>

Prescrizioni, considerazioni del Comune di Sala Baganza come da parere pervenuto e sopra citato e di seguito riportate:

“...Per quanto concerne tale dichiarazione non si sollevano obiezioni, rilevandosi che la ditta, già esercitante attività all'interno di strutture, non ha depositato contestualmente all'AUA o con procedimento a parte in itinere, titolo edilizio abilitativo a costruire (domanda di PDC o deposito SCIA o CILA) né domanda per l'autorizzazione o comunicazioni all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 6 della L. 447/95. Per tale motivazione, non risultando necessaria la documentazione di impatto acustico e/o di clima acustico, in quanto richiesta nella procedura di AUA nei casi previsti dal sopracitato disposto normativo, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 59/2013, non è previsto a norma di legge l'espressione di parere da parte del Comune.

Fatta salva la precisazione sopra riportata si esprime assenso alla prosecuzione dell'attività, non riscontrandosi problematiche di inquinamento acustico anche in relazione alla fascia oraria dell'attività esclusivamente diurna, e non ritenendosi peraltro necessaria l'acquisizione di parere in materia da parte di Arpae, valutata la tipologia di attività in relazione all'ambito territoriale (zona produttiva) e non essendo recentemente emerse da parte dei contenitori limitrofi costituenti ricettori sensibili alcuna problematiche...”.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.